

Articolo 10

Riesame

1. Entro l'11 ottobre 2023, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta le principali conclusioni in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva. Tale valutazione comprende la verifica dell'impatto dei sistemi di indennizzo previsti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, sulla disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e sul loro scambio transfrontaliero. La relazione della Commissione tiene conto dei punti di vista degli attori pertinenti della società civile e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano persone con disabilità e quelle che rappresentano le persone anziane.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e della relazione di cui all'articolo 9.
3. Qualora abbia validi motivi per ritenere che l'attuazione della presente direttiva abbia avuto un notevole impatto negativo sulla disponibilità commerciale di opere o altro materiale in formati accessibili per i beneficiari, uno Stato membro può sottoporre la questione all'attenzione della Commissione, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione prende in considerazione detti elementi di prova in fase di elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 ottobre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

